



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N°55...../06.....

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n° 206013/06/2.8/05/3916

Seduta del ...2.2.D.I.C.2006

Presidente

BRUNA BREMBILLA

Vice Presidente

GIACOMO BERETTA

Consiglieri

CARLA ANDENA

ANTONELLO PATTA

GIANCARLO CAPELLI

DARIO OLIVERO

RENATO CIPOLLA

PAOLO ROMITI

PAOLO DEL NERO

FRANCO TAGLIAFERRI

ANDREA GAIARDELLI **ASSENTE**

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Comune di Basiglio, conformità al P.T.C. per piano di recupero Cascina Vione, località Vione (variante al piano adottata con delibera C.C. n. 4 del 20/2/2003) (deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di ...9... pagine di cui pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la richiesta del Comune di Basiglio di Certificazione di Conformità al Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano in merito alla Variante del Piano di Recupero di Cascina Vione, presentata in data 5/10/2006, pervenutaci in data 9/10/06;

Vista la relazione predisposta dall'arch. Alessandro Caramellino, istruttore direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, in data 29/11/2006, in atti;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi ricade all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in area classificata dal P.T.C. come "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25) e la cascina è compresa tra gli "Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico" (art. 39) ed alcuni edifici classificati tra "Emergenze storiche-architettoniche" (art. 40). L'insediamento è contiguo ad aree ricadenti in "Zona di transizione tra le aree di produzione agraria e le zone di interesse naturalistico" (art. 32) inserita nelle aree comprese nella "Proposta di Parco Naturale" ai sensi dell'art. 1, "Zona di tutela e valorizzazione paesistica" (art. 34) e "Percorsi di interesse storico-paesistico" (art. 43 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto '00).

Considerato che:

- Il piano di recupero prevede la ristrutturazione completa di tutto il complesso rurale ed edilizio della C.na Vione;
- Il Piano, che è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Basiglio n. 19 del 5/9/2006, risulta essere in variante rispetto a quanto già adottato dal medesimo Consiglio con delibera n. 4 del 20/2/2003;
- Tale piano era stato già esaminato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 19/2003 del 20/5/2003, in cui è stato dato un parere sospensivo richiedendo le seguenti integrazioni:
 1. parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici e della Soprintendenza ai Beni Architettonici- Ambientali;
 2. atto unilaterale dell'obbligo avanti a notaio con il quale la proprietà ai sensi dell'art. 27 comma 4 della D.G.R. 3/812000, n. 7/818 assume l'impegno di non realizzare per 10 anni nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la trasformazione d'uso;
 3. indagine-analisi idrogeologica estesa alla falda acquifera negli ambiti ove sono previsti i box interrati;

- in data 5 ottobre 2006 viene quindi riproposto il Piano di Recupero in variante, completo della documentazione a suo tempo richiesta dal C.D., con le seguenti modifiche rispetto a quanto già visionato nel 2003:
 1. modifica della destinazione d'uso degli edifici identificati sulle planimetrie al n. 14 e 15, da laboratori a terziario;
 2. modifica della destinazione d'uso degli edifici identificati sulle planimetrie al n. 10b e 9, da laboratori a residenza;
 3. modifica della destinazione d'uso dell'edificio identificato sulle planimetrie al n. 25, da edificio pubblico a terziario/commerciale;
 4. il percorso ciclabile in uscita dall'insediamento di Basiglio, invece di essere situato sul lato sud della nuova viabilità, scavalca la nuova rotonda e prosegue sul lato nord e si collega con la Cascina Vione;
 5. viene escluso l'attraversamento pubblico ciclopedonale della cascina dall'alba al tramonto.
- Il Piano di Recupero nello specifico prevede un cambio di destinazione d'uso delle strutture agricole esistenti, ormai in gran parte dimesse, per nuove funzioni di tipo abitativo, con una minima quota di terziario/commerciale e di tipo pubblico;
- Il progetto prevede che l'attività agricola esistente venga spostata nei n° 2 edifici esistenti e n° 1 edificio semidemolito di cui si prevede la ristrutturazione, in modo da evitare la sovrapposizione della funzione agricola con quella residenziale;
- Il Piano di Recupero prevede il recupero degli edifici storici originari classificati come "Emergenze storiche-architettoniche", conservandone le forme, i materiali e le volumetrie originarie, intervenendo alla demolizione di alcuni edifici aggiunti di minore entità e di poco valore storico, classificati dalle Analisi storiche come "superfetazioni". Si prevede inoltre la completa demolizione di edificio a destinazione stalla in c.a. e successiva ricostruzione in mattoni per realizzazione di posti auto sotterranei; in particolare si prevede:

Volume totale edifici esistenti (residenziale e agricolo) (mc): 68.713,77

Volumetria di progetto

Residenza (mc): 60.890,23

Terziario (mc): 2.416,94

Commerciale/Terziario (mc): 1.543,86

Volume totale edifici residenziali/Terziario in progetto (mc): 64.851,03

Volumetria Pubblica (recupero del Mulino per biblioteca, ludoteca, Sala conferenze e Spazio espositivo) (mc): 3.689,29

Volumetria totale di progetto (edifici residenza, terziario, pubblica) (mc): 68.540,32

Spazi tecnologici e locali contatori (mc): 1.681,24

- Il PR prevede quindi la riproposizione della funzione abitativa ove già esistente, anche se non utilizzata attualmente, e la trasformazione d'uso degli edifici rustici in abitativo, terziario, terziario-commerciale e pubblico-fruitivo (recupero del mulino) con completa conservazione dei volumi e dei prospetti esistenti, nel rispetto delle esigenze di tutela storico-monumentale e ambientale-paesistica, per un totale n° 125 unità immobiliari, per una popolazione realisticamente stimata in n. 125 nuclei famigliari e in n. 325 abitanti;
- Il PR è completo di valutazione degli effetti indotti a livello urbanistico della domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati, prevedendo infatti una serie di parcheggi per il pubblico e per i futuri abitanti (n° totale box 213 per n° totale auto 258; n° 123 totali posti auto esterni), l'adeguamento delle strade e dei percorsi viabilistici di accesso, la realizzazione di nuova strada comunale e nuova rotonda con lo scopo di alleggerire il sovraccarico di traffico

dovuto al numero di abitanti in uscita dall'insediamento della C.na Vione. Si prevede altresì la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico presso il Parco e il Mulino in modo da garantire l'accessibilità alla cittadinanza, e un parcheggio in aggiunta lato nord, di supporto sempre alle attività di tipo pubblico;

- Rispetto al progetto originario, si specifica inoltre che l'amministrazione comunale si è accordata con l'operatore privato di avere in cessione la struttura per funzioni pubbliche (mulino) e di accollarsi direttamente le opere del recupero edilizio, chiedendo quindi di realizzare, oltre alle opere di urbanizzazione interne alla cascina con gli oneri di urbanizzazione derivanti dal Piano di Recupero, una piscina comunale, localizzata su aree esterne al Parco;
- Ai sensi dell'art. 25 delle NTA del Parco, comma 5, la trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extra-agricola viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola, con riferimento alla situazione reale delle coltivazioni in atto, della maglia aziendale, del patrimonio infrastrutturale rurale;
 - b) si tenga conto di eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni abitative, a maggior ragione se presenti nello stesso contesto insediativo;
 - c) sia attentamente valutata la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione all'idoneità delle strutture viarie esistenti a servire l'insediamento di nuovi abitanti, e alla loro compatibilità con le specifiche situazioni ambientali e paesistiche;
 - d) si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati;
 - e) gli interventi edilizi ed urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino aumenti di volumetria e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela storico-monumentale e ambientale-paesistica;
- Il medesimo comma 5 dell'art. 25 richiede inoltre "una dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la trasformazione d'uso";
- Si ricorda che, come specificato all'art. 39 delle NTA, comma 3 lett. d), "i mutamenti, anche parziali, della destinazione agricola originaria dei singoli edifici eventualmente dismessi dagli usi agricoli sono consentiti per l'introduzione di funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesistici del complesso";
- Si ricorda inoltre che, come previsto all'art. 40 comma 3:
 - a) gli interventi ammessi sugli immobili sono sempre estesi alla specificazione dei rapporti con gli spazi aperti e gli eventuali parchi e giardini di pertinenza;
 - b) è comunque vietata l'integrale demolizione e ricostruzione anche di parti dei complessi, l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;
 - c) nella definizione delle destinazioni d'uso compatibili sono privilegiate le destinazioni rivolte alla fruibilità ed escluse destinazioni che possano pregiudicare i caratteri storico-monumentali degli edifici e dei complessi;
- Si ricorda inoltre che, come previsto all'art. 40 comma 5:
 - a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
 - b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze; per la tutela della vegetazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 20;

- c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per deposito di materiali, ove comporti degrado ambientale, può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.
- Il progetto è completo di planimetrie, prospetti e sezioni, inserimento paesaggistico, analisi storiche ecc. riguardanti il recupero conservativo della struttura;
 - Vista la delibera di giunta reg. 7/818 del 3 Agosto 2000 con la quale è stato approvato il PTC, fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati, si propone di esprimere parere **favorevole** al Piano di Recupero, certificandone conseguentemente la conformità al Piano del Parco, per le considerazioni sopra esposte con le seguenti prescrizioni:
 - a) si richiede la ristrutturazione, preventivamente alle opere edili riguardanti tutta la cascina, degli edifici destinati, secondo progetto, all'attività agricola (n° 3 edifici di cui due in buone condizioni e uno semidemolito da recuperare alla sua funzione originaria) prevedendo anche n° 2 alloggi per i salariati all'interno degli edifici in fase di ristrutturazione destinati all'attività residenziale;
 - b) garantire che l'attività agricola non venga danneggiata o intralciata o impedita durante l'effettuazioni delle opere edili riguardanti le strutture in corso di trasformazione d'uso, nel periodo interessato tra i lavori e la presa di possesso delle nuove strutture ad essa destinata;
 - c) si richiede al Comune di Basiglio di non rilasciare alcuna documentazione riguardante l'abitabilità degli edifici destinati ad attività residenziale fino a quando non verrà resa operativa ed effettivamente funzionante la parte destinata all'attività agricola;
 - d) evitare che la viabilità pubblica cinga interamente l'insediamento della C.na Vione in modo da evitare un aumento di traffico tipo "circonvallazione" e che la restante parte di viabilità esistente lato sud-ovest, tra la strada di accesso al Parco pubblico/mulino e il ponte esistente di attraversamento della Roggia Speziana, sia destinata ad un percorso di tipo ciclopedonale, oltre che alla viabilità dei mezzi di soccorso;
 - e) piantumazione di fascia arborea ed arbustiva per diminuire l'impatto ambientale e mascherare il nuovo tratto di strada comunale parallelo alla Roggia Speziana, con impianto molto fitto medio di 2 m x 2 m, di cui almeno il 30% di essenze arboree, con almeno n° 7.500 piante nella fascia compresa tra la Roggia Speziana e la nuova strada e n° 3.000 piante nella fascia a sud parallela alla nuova strada;
 - f) la scelta delle piante per l'intervento di inserimento ambientale paesaggistico e per il Progetto Botanico (piantumazione interna e lungo i corsi d'acqua attorno alla cascina) deve essere effettuata le essenze autoctone previste per l'area a parco, secondo il seguente elenco:

Essenze arboree:

- Acero campestre (*Acer campestre* L.)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- Ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.)
- Ciliegio pado (*Prunus padus* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)
- Frassino comune (*Fraxinus excelsior* L.)
- Olmo campestre (*Ulmus campestris* Auct.)
- Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertn.)
- Pioppo bianco (*Populus alba* L.)
- Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
- Pioppo grigio (*Populus canescens* Sm.)
- Salice grigio (*Salix cinerea* L.)
- Salice bianco (*Salix alba* L.)

Essenze arbustive:

- Biancospino comune (*Crataegus monogyna* Jacq.)

- Berretto da prete (*Euonymus europaeus* L.)
 - Frangola comune (*Frangula alnus* Miller.)
 - Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
 - Nocciolo comune (*Corylus avellana* L.)
 - Prugnolo (*Prunus spinosa* L.)
 - Salicone (*Salix caprea* L.)
 - Sanguinella (*Cornus sanguinea* L.)
- g) non si realizzi il parcheggio previsto sul lato nord-est ed esternamente al perimetro della cascina, in modo da non alterare la percezione e la vista delle facciate principali di quel lato dell'insediamento agricolo e non si modifichi il perimetro dell'insediamento ricompreso dall'art. 39 "Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico", prevedendo quindi eventualmente di posizionare tali posti auto lungo la strada di accesso alla cascina lato nord-ovest;
- h) si richiede inoltre che l'insediamento sia dotato di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, energia geotermica ecc.) seguendo i criteri previsti dalle azioni provinciali in materia di energia approvate con delibera di giunta n. 739/06 del 23/10/2006;
- i) ai sensi dell'art. 25 comma 5, il progetto contempli un sostanziale pareggio tra la volumetria esistente e di progetto, prevedendo quindi che anche gli Spazi tecnologici e per i locali contatori, per un totale di 1.681,24 mc, siano compresi tra le volumetrie di progetto e non in aggiunta ad esse;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Cristina Melchiorri, in data 29 novembre 2006 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che la certificazione prevista dalle norme è da rilasciarsi, ai sensi del comma 4 art. 12 delle N.T.A. del P.T.C;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per esprimere parere in prossima ed imminente Conferenza di Servizi relativa alle opere in oggetto;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore

Con voti favorevoli 8 , contrari 1 (Paolo Romiti), astenuti 1 (Dario Olivero) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di certificare **conforme** con il Piano territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano la variante al Piano di Recupero relativo alla Cascina Vione, nel Comune di Basiglio, con le seguenti condizioni:
 - a. si richiede la ristrutturazione, preventivamente alle opere edili riguardanti tutta la cascina, degli edifici destinati, secondo progetto, all'attività agricola (n° 3 edifici di cui due in buone condizioni e uno semidemolito da recuperare alla sua funzione originaria) prevedendo anche n° 2 alloggi per i salariati all'interno degli edifici in fase di ristrutturazione destinati all'attività residenziale;

- b. garantire che l'attività agricola non venga danneggiata o intralciata o impedita durante l'effettuazioni delle opere edili riguardanti le strutture in corso di trasformazione d'uso, nel periodo interessato tra i lavori e la presa di possesso delle nuove strutture ad essa destinata;
- c. si richiede al Comune di Basiglio di non rilasciare alcuna documentazione riguardante l'abitabilità degli edifici destinati ad attività residenziale fino a quando non verrà resa operativa ed effettivamente funzionante la parte destinata all'attività agricola;
- d. evitare che la viabilità pubblica cinga interamente l'insediamento della C.na Vione in modo da evitare un aumento di traffico tipo "circonvallazione" e che la restante parte di viabilità esistente lato sud-ovest, tra la strada di accesso al Parco pubblico/mulino e il ponte esistente di attraversamento della Roggia Speziana, sia destinata ad un percorso di tipo ciclopedonale, oltre che alla viabilità dei mezzi di soccorso;
- e. piantumazione di fascia arborea ed arbustiva per diminuire l'impatto ambientale e mascherare il nuovo tratto di strada comunale parallelo alla Roggia Speziana, con impianto molto fitto medio di 2 m x 2 m, di cui almeno il 30% di essenze arboree, con almeno n° 7.500 piante nella fascia compresa tra la Roggia Speziana e la nuova strada e n° 3.000 piante nella fascia a sud parallela alla nuova strada;
- f. la scelta delle piante per l'intervento di inserimento ambientale paesaggistico e per il Progetto Botanico (piantumazione interna e lungo i corsi d'acqua attorno alla cascina) deve essere effettuata le essenze autoctone previste per l'area a parco, secondo il seguente elenco:

Essenze arboree:

- Acero campestre (*Acer campestre* L.)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- Ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.)
- Ciliegio pado (*Prunus padus* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)
- Frassino comune (*Fraxinus excelsior* L.)
- Olmo campestre (*Ulmus campestris* Auct.)
- Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertn.)
- Pioppo bianco (*Populus alba* L.)
- Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
- Pioppo grigio (*Populus canescens* Sm.)
- Salice grigio (*Salix cinerea* L.)
- Salice bianco (*Salix alba* L.)

Essenze arbustive:

- Biancospino comune (*Crataegus monogyna* Jacq.)
- Berretto da prete (*Euonymus europaeus* L.)
- Frangola comune (*Frangula alnus* Miller.)
- Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
- Nocciolo comune (*Corylus avellana* L.)
- Prugnolo (*Prunus spinosa* L.)
- Salicone (*Salix caprea* L.)
- Sanguinella (*Cornus sanguinea* L.)

g) non si realizzi il parcheggio previsto sul lato nord-est ed esternamente al perimetro della cascina, in modo da non alterare la percezione e la vista delle facciate principali di quel lato dell'insediamento agricolo e non si modifichi il perimetro dell'insediamento ricompreso dall'art. 39 "Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico", prevedendo quindi eventualmente di posizionare tali posti auto lungo la strada di accesso alla cascina lato nord-ovest;

h) si richiede inoltre che l'insediamento sia dotato di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, energia geotermica ecc.) seguendo i criteri previsti dalle azioni provinciali in materia di energia approvate con delibera di giunta n. 739/06 del 23/10/2006;

i) ai sensi dell'art. 25 comma 5, il progetto contempli un sostanziale pareggio tra la volumetria esistente e di progetto, prevedendo quindi che anche gli Spazi tecnologici e per i locali contatori, per un totale di 1.681,24 mc, siano compresi tra le volumetrie di progetto e non in aggiunta ad esse;

l) si richiede di garantire nel complesso una presenza pubblica del Parco (Punto Parco, oppure altra realizzazione di pubblica utilità e fruibilità) e l'accesso pedonale del pubblico dall'alba al tramonto al complesso ristrutturato per il suo grande valore storico e monumentale;

2. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
3. la trasmissione del provvedimento al Comune di Basiglio;
4. di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL RAGIONIERE CAPO

IL DIRETTORE

Data.....

.....

29 NOV 2006
Data

.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
.....

.....
.....

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li..... 22/01/2007

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 02/02/2007

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

7 FEB. 2007

Milano, li.....

Esposta all'Albo pretorio dal 22/01 al 06/02/2007

senza seguito d'opposizione

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
GENERALE

.....
.....